

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

approvato con delibera del Commissario Straordinario
assunti i poteri delle Giunta Camerale
n.71 del 19/06/2013

Art. 1

Scopi, finalità e campo di applicazione

1. La Camera di Commercio di Messina, a norma dell'art. 2 della legge n. 580 del 29.12.1993, svolge, nell'ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese messinesi.
2. In assolvimento a tale funzione, con il presente regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio di Messina deve attenersi per la concessione di patrocini e contributi ad imprese ed altri soggetti individuati - al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'art. 12 della L. 241/1990.
3. I contributi economici sono erogati nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato, con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

PARTE A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE IN CONFORMITA' ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I.

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E CRITERI GENERALI

Art. 2

Programma promozionale e pubblicità

1. La Camera di Commercio inserisce annualmente nel proprio Bilancio Preventivo, in attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Camerale, un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola sia nell'attuazione diretta di iniziative promozionali, sia nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti e nella compartecipazione ad iniziative comuni con soggetti terzi.
2. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 può essere variato in corso d'anno, previo positivo riscontro della disponibilità del bilancio dell'esercizio di riferimento, a condizione che l'iniziativa promozionale non inizialmente prevista sia riconducibile alle linee di intervento promozionali definite in sede di programmazione annuale e/o pluriennale.
3. Al programma di interventi verrà data idonea divulgazione. Per iniziative di rilievo interessanti un gran numero di soggetti potranno essere adottate forme di pubblicità nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3

Criteri generali

1. L'apporto finanziario camerale, sia attraverso l'erogazione di contributi economici diretti a favore delle imprese, sia con il sostegno economico di iniziative promozionali organizzate da altri organismi, è svolto nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;

- b) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria;
- c) sostenere iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori;
- d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- e) contenere la concessione di contributi di modesta entità al fine di poter concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo.

TITOLO II – CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE

Art. 4

Beneficiari

1. Ai sensi del presente Titolo possono essere beneficiari di contributi camerali le imprese che abbiano sede legale o unità locale nella provincia, in possesso dei requisiti previsti da appositi bandi di concorso ed in regola con il versamento del diritto annuale.

Art. 5

Criteri generali

1. I criteri generali e le modalità per la concessione di contributi camerali diretti alle imprese sono stabiliti dalla Giunta camerale. Con appositi regolamenti approvati dal competente dirigente camerale vengono banditi i concorsi riferiti alle specifiche iniziative da finanziare, nei quali sono disciplinati, nel dettaglio, i seguenti aspetti:

- a) ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa promozionale;
- b) specificazione dei criteri per l'esame delle domande;
- c) soggetti ammissibili, tipologia dell'intervento ammesso a contributo, limiti massimi del contributo per impresa, documentazione da presentare, modalità di erogazione del contributo;
- d) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati, senza discriminazioni.

TITOLO III – CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI OD ASSOCIAZIONI

Art. 6

Beneficiari

1. Ai sensi del presente Titolo possono essere beneficiari di contributi camerali gli enti, organismi od associazioni (d'ora in avanti denominati organismi) che intendano realizzare iniziative rilevanti ai fini della promozione dell'economia provinciale.

2. Non sono ammesse concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promosse e/o organizzate da singoli privati, professionisti ed imprese, ad eccezione delle imprese cooperative o dei consorzi d'impresa che svolgano attività senza fini di lucro.

3. Per le iniziative ammesse a contributo deve essere garantita la possibilità di partecipazione all'iniziativa anche alle aziende o persone non iscritte, non aderenti o non facenti parte dell'ente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore della manifestazione.

Art. 7

Misura del contributo camerale

1. Il sostegno finanziario camerale non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa a contributo.

Tale soglia viene ridotta in caso di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali in materia di aiuti di stato che impongano limiti di intensità di aiuto inferiori.

Art. 8

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio tassativamente almeno 30 giorni a calendario prima della data di avvio dell'iniziativa, utilizzando il modulo disponibile sul sito web camerale.
2. Non sono ammesse concessioni di contributi a titolo di concorso al finanziamento di iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve contenere:
 - a) generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'organismo richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio, della durata, nonché dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - c) il preventivo delle entrate e delle spese relative all'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri soggetti, sia pubblici che privati, ed i proventi derivanti dall'iniziativa a qualsiasi titolo e, tra le spese, il dettaglio dei costi da sostenere direttamente riferibili all'iniziativa;
 - d) l'entità del contributo richiesto all'ente camerale;
 - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio (ad. esempio, statuti, bilanci, elenchi aderenti o associati, ecc.);
 - f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Messina" su tutto il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.);
 - g) l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione dell'iniziativa, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - h) la dichiarazione di regolarità con il pagamento del diritto annuale, se dovuto.Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.
4. La domanda, inoltre, deve essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 9

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento amministrativo competente per materia, cui perviene la domanda di contributo, provvede a comunicare all'organismo richiedente l'avvio del procedimento, indicando l'ufficio, la persona responsabile e il termine di 45 giorni a calendario, dalla presentazione dell'istanza, per la conclusione del procedimento relativo alla concessione del contributo.
2. Provvede, quindi, ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del contributo richiesto.
3. Ove sia necessario, può chiedere elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa.
4. Al termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, se la domanda riguarda un'iniziativa inserita nel programma di interventi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, comunica, entro 15 giorni, al soggetto richiedente la concessione del contributo.
5. Al termine dell'istruttoria, se la domanda riguarda un'iniziativa non inserita nel programma di interventi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento di concessione del contributo e lo inoltra al competente organo camerale per la sua adozione.

Art. 10

Adozione del provvedimento per la concessione del contributo

1. Il Presidente ha l'esclusiva competenza in merito alla decisione sul sostegno o meno delle iniziative non inserite nel programma di interventi di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento presentate da organismi, enti e associazioni.
2. Il Presidente ha a disposizione un plafond, fissato annualmente dalla Giunta camerale, da utilizzare fino ad esaurimento, per la concessione di contributi non esplicitamente previsti da precedenti provvedimenti della Giunta camerale, dell'importo massimo cadauno di € 2.000,00. Dei contributi concessi dal Presidente viene informata la Giunta camerale nella prima riunione utile.
3. I provvedimenti che determinano l'entità del contributo da concedere sono di competenza della Giunta camerale, quando l'importo proposto dal Presidente è superiore ad € 2.000,00.
4. Il provvedimento di concessione dei contributi deve essere motivato. In particolare, la motivazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale e deve essere predisposto in osservanza del presente regolamento e con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale e/o pluriennale.
5. Il dispositivo deve indicare:
 - a) l'organismo beneficiario e l'importo del contributo;
 - b) la precisazione che l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla presentazione della documentazione prevista al successivo art. 12, comma 1, entro il termine di cui al successivo art. 11, comma 1, con le penalità ivi previste al comma 2 in caso di ritardo;
 - c) il Dirigente al quale è attribuita la gestione dell'iniziativa.
6. L'adozione dei provvedimenti di concessione e di erogazione di contributi è comunque subordinata, ove la fattispecie lo richieda, alla certificazione antimafia, ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55.
7. Il responsabile del procedimento dà comunicazione scritta all'organismo interessato dell'intervenuta concessione del contributo, comunicandone altresì il contenuto e le condizioni, entro il termine di 45 giorni indicato nel precedente art. 9, comma 1.

Art. 11

Termine per la rendicontazione e penalità

1. In caso di accoglimento della domanda, il responsabile del procedimento invita l'organismo destinatario del contributo a trasmettere all'ufficio competente, entro 60 giorni a calendario dalla data di conclusione dell'iniziativa, la documentazione indicata al successivo art. 12, comma 1, informandolo altresì delle penalità di seguito previste in caso di ritardo.
2. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato verranno applicate le seguenti riduzioni sull'importo del contributo erogabile:

- per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
- in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%;

è attribuito, inoltre, al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 12

Rendicontazione

1. L'organismo destinatario del contributo, entro il termine di cui al precedente art. 11, comma 1, deve presentare la seguente documentazione:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;

b) un rendiconto analitico per tipologia e valore nominale - utilizzando il modulo disponibile sul sito web camerale - sia delle entrate realizzate o comunque accertate, comprensive del contributo camerale concesso, sia delle spese documentabili e non documentabili sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa e con l'indicazione degli importi comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta (in caso contrario le spese rendicontate dovranno essere indicate al netto di IVA).

L'eventuale discordanza fra le entrate previste indicate sul modulo di domanda e le entrate realizzate deve essere opportunamente motivata.

Non sono ammesse al rendiconto le spese che non siano esclusivamente riferibili all'iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio.

Sono ammesse al rendiconto le spese relative al costo del personale dipendente dall'organismo che ha richiesto il contributo nonché le spese generali non documentabili, con specifico riferimento all'iniziativa, per un importo forfettario massimo del 15% delle spese documentate dell'iniziativa stessa.

Non sono ammesse a contributo spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di immobili nonché ad incremento del patrimonio mobiliare, che non siano specificamente ed esclusivamente destinate alla realizzazione dell'iniziativa finanziata;

c) i documenti giustificativi di spesa dei costi sostenuti ed indicati nel rendiconto di cui alla precedente lettera b).

Sono ammissibili soltanto le spese che si riferiscono esclusivamente all'iniziativa per la quale è stato chiesto il finanziamento camerale. Inoltre, la documentazione di spesa deve essere intestata esclusivamente al soggetto richiedente e destinatario del contributo camerale.

Non saranno considerati validi, ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dall'organismo richiedente e destinatario del contributo, anche se ad esso collegati a qualsiasi titolo;

d) la documentazione atta a dimostrare tutte le entrate realizzate, o comunque accertate, riferite all'iniziativa per la quale è stato chiesto il finanziamento camerale;

e) il materiale pubblicitario (inviti, manifesti ecc.) con il quale è stato pubblicizzato l'intervento contributivo della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Messina";

f) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali in base alle norme vigenti.

Art. 13

Rendicontazione incompleta

1. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 12, comma 1, trasmessa entro il termine stabilito dal precedente art. 11, comma 1, fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all'interessato fissando un termine di 15 giorni a calendario dalla data di ricezione della comunicazione medesima, per la trasmissione di quanto richiesto.

Tale termine sospende quello di svolgimento dell'istruttoria previsto al successivo art. 14, comma 2.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al precedente comma 1, senza che pervengano le integrazioni richieste, al competente Dirigente camerale è attribuito ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 14

Provvedimento di liquidazione

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione prevista dal precedente art. 12, comma 1, predispose una relazione sulle risultanze dell'istruttoria con la quale attesta la regolarità della rendicontazione sotto il profilo tecnico-amministrativo, ed il provvedimento dirigenziale di

liquidazione, e lo inoltra all'Ufficio Ragioneria e controllo di gestione, unitamente alla documentazione necessaria, per i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal precedente art. 12, comma 1.

Tale termine può essere sospeso ai sensi del precedente art. 13, comma 1.

Art. 15

Erogazione del contributo

1. Il mandato di pagamento è effettuato dall'Ufficio Ragioneria e controllo di gestione entro il termine di 30 giorni dall'emanazione del provvedimento dirigenziale di liquidazione.

Art. 16

Casi di riduzione del contributo

1. Oltre ai casi di riduzione del contributo previsti dal precedente art. 11, comma 2, nel caso in cui nel rendiconto di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) si evidenzia un utile, l'importo del contributo camerale concesso verrà ridotto nella misura necessaria a garantire il pareggio.

2. L'importo del contributo camerale concesso, ove necessario, verrà, inoltre, ridotto per garantire il rispetto del limite massimo pari al 50% fissato dal precedente art. 7, comma 1.

Art. 17

Ritiro o rinuncia del contributo

1. Il contributo camerale, prima dell'erogazione, può essere ritirato dal competente Dirigente, con specifico provvedimento, per i seguenti motivi:

a) nel caso in cui, nel rendiconto di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), l'utile sia maggiore od uguale all'importo del contributo camerale;

b) mancata realizzazione dell'iniziativa preventivata;

c) sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

2. In caso di ritiro, o di rinuncia scritta al contributo da parte dell'organismo interessato, viene informata la Giunta camerale nella prima riunione utile.

Art. 18

Convenzioni e accordi vari

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apporti finanziari approvati dalla Giunta camerale tramite convenzioni e accordi vari, con altri Enti pubblici e/o soggetti privati, per la cui realizzazione sarà osservata la disciplina di riferimento delle iniziative stesse.

PARTE B

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

Art. 19

Il patrocinio della Camera di Commercio

1. Il patrocinio della Camera di Commercio di Messina costituisce attestazione di sostegno morale ad iniziative di varia natura (manifestazioni culturali, mostre, premiazioni, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, fiere, sagre, ecc.) ritenute meritevoli, anche indirettamente, ai fini della promozione dell'economia provinciale in generale.

2. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata della stessa.

3. Il patrocinio concesso dalla Camera di Commercio di Messina è esclusivamente a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun vantaggio economico.

Art. 20

Soggetti che possono richiedere il patrocinio

1. Il patrocinio camerale può essere concesso per iniziative promosse e/o organizzate dai seguenti soggetti che ne facciano esplicita richiesta scritta:

- a) enti pubblici e aziende pubbliche;
- b) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri soggetti no-profit;
- c) consorzi e società consortili;
- d) società cooperative a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.

2. Per le iniziative promosse e/o organizzate da persone fisiche e imprese di qualsiasi forma giuridica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di concedere il patrocinio solamente alle iniziative ritenute di particolare rilievo e con importanti ricadute positive sull'economia provinciale.

Art. 21

Presentazione della domanda

1. La domanda di patrocinio deve essere presentata alla Camera di Commercio, almeno 30 giorni a calendario prima della data di avvio dell'iniziativa, utilizzando il modulo disponibile sul sito web camerale.

2. Non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve contenere:

- a) generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'organismo richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, con espressa indicazione della data di inizio, della durata, nonché dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
- c) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari per l'istruttoria;
- d) l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) il logo della Camera di Commercio con la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Messina";
- e) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
- f) l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione ai fini della concessione del patrocinio camerale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- g) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del diritto annuale, se dovuto.

Sono inammissibili le domande di patrocinio presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

4. La domanda, inoltre, deve essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.

5. Per la medesima iniziativa possono essere richiesti sia il contributo che il patrocinio.

In tale caso deve essere presentata un'unica domanda.

Art. 22

Istruttoria della domanda

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo – competente per materia - cui perviene la domanda di patrocinio, provvede a comunicare all'organismo richiedente l'avvio del procedimento indicando l'ufficio, la persona responsabile e il termine di 45 giorni a calendario dalla presentazione dell'istanza, per la conclusione del procedimento relativo alla concessione del patrocinio.

2. Provvede, quindi, ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto.

3. Ove sia necessario, può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa.
4. Al termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento predispone il provvedimento di concessione del patrocinio e lo inoltra al competente organo camerale per la sua adozione.

Art. 23

Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è di competenza del Presidente della Camera di Commercio, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
2. In caso di iniziative per le quali il patrocinio camerale è richiesto per la prima volta, oppure dopo cinque anni dalla precedente concessione, il Presidente adotta uno specifico provvedimento, informandone il soggetto richiedente.
3. In caso di iniziative che abbiano già usufruito, negli ultimi cinque anni, del patrocinio camerale, la concessione è comunicata con lettera a firma del Presidente.
4. Dei patrocini concessi nei casi sopra indicati viene informata la Giunta camerale nella prima riunione utile.
5. Qualora per la medesima iniziativa sia stato richiesto anche il contributo camerale, il provvedimento è adottato dallo stesso organo camerale competente per la concessione del contributo, indipendentemente dal fatto che il patrocinio sia già stato concesso negli ultimi cinque anni per analoga iniziativa oppure venga concesso per la prima volta.
6. Se il contributo è inserito fra le iniziative previste a bilancio, il patrocinio, se richiesto, viene concesso automaticamente e comunicato al soggetto richiedente dal responsabile del procedimento.

Art. 24

Uso del logo camerale

1. La concessione di patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire, nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (dépliants, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) l'emblema della Camera di Commercio di Messina e la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Messina".
2. L'emblema camerale deve essere apposto su tale materiale informativo, in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
3. Di norma, fatte salve motivate e diverse esigenze, l'emblema camerale non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.
4. In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del materiale informativo, il soggetto richiedente deve sottoporre le relative bozze alla Camera di Commercio per il benestare alla pubblicazione.
5. Nei casi di:
 - utilizzo abusivo dell'emblema camerale;
 - riferimento a patrocini che non siano stati formalmente concessi ancorché già richiesti;
 - ogni altra mancata ottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo,la Camera di Commercio provvederà a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale per un periodo massimo di cinque anni. Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta camerale, la Camera di Commercio si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.
6. Qualora, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente non avesse provveduto ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (depliants, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) il logo della Camera di Commercio con la dicitura

“con il patrocinio della Camera di Commercio di Messina” la Giunta camerale si riserva di decidere di non concedere, per un periodo massimo di due anni, analogo riconoscimento alla medesima iniziativa. Tale decisione viene immediatamente comunicata al soggetto richiedente.